

CGIL

GUIDE NORMATIVE
FISAC Gruppo IntesaSanpaolo

Esodi
accordo
2 luglio 2013

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. DESTINATARI DELL'ESODO	3
3. INCENTIVO ALL'ESODO	3
4. ULTERIORI NORME PER IL PERSONALE NEL FONDO ESUBERI	4
5. DATA DI USCITA E GIORNATE DI SOLIDARIETA'	4
6. VERIFICA	5
17. PERSONALE A PART-TIME.....	5
ALLEGATO N. 1 REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE.....	6
Pensione di vecchiaia	6
Pensione anticipata.....	6
Decorrenza della pensione	7
Eccezioni all'applicazione della nuova normativa.....	7
Opzione per le donne	8
ALLEGATO N. 2 FONDO DI SOLIDARIETÀ	9
Modalità di erogazione dell'assegno straordinario.....	9
Misura dell'assegno straordinario	9
Erogazione in unica soluzione dell'assegno	10
Aspetti particolari di natura fiscale	10
Contribuzione inps per gli anni mancanti	11
Cumulo dell'assegno con redditi da lavoro.....	11
Il fondo sanitario integrativo.....	11
La previdenza integrativa e complementare	12
Il passaggio dal fondo esuberi alla pensione.....	13
L'iscrizione al sindacato.....	13

1. PREMESSA

In data 2 luglio 2013 è stato sottoscritto un accordo per conseguire gli obiettivi economici di riduzione strutturale del costo del lavoro corrispondente alle attuali 353 risorse che mancano rispetto all'obiettivo di 600 uscite previste dall'intesa dell'11 aprile.

L'accordo riguarda le seguenti aziende del Gruppo:

INTESA SANPAOLO - ISGS - BANCA CR FIRENZE - BANCA DELL'ADRIATICO - BANCA CREDITO SARDO - BANCA TRENTO BOLZANO - BANCA FIDEURAM - BANCA IMI - BANCA PROSSIMA - BANCO DI NAPOLI - CARIROMAGNA - CARIFVG - CARIVENETO - CARIVE - CARISBO - CR PISTOIA E PESCIA - CR CIVITAVECCHIA - CR VITERBO - CR RIETI - CR UMBRIA - CENTRO FACTORING - CENTRO LEASING - EQUITER - EURIZON CAPITAL - EPSILON SGR - FIDEURAM FIDUCIARIA - FIDEURAM INVESTIMENTI - IMI FONDI CHIUSI - IMI INVESTIMENTI - INTESA SANPAOLO PREVIDENZA - IS PRIVATE BANKING - LEASINT - MEDIOCREDITO ITALIANO - MEDIOFACTORING - IS PERSONAL FINANCE - NEOS FINANCE - SANPAOLO INVEST SIM - SIREFID.

2. DESTINATARI DELL'ESODO

L'accordo stabilisce che possano accedere volontariamente al "Fondo di solidarietà" tutti coloro che maturino il requisito pensionistico entro il 30 giugno 2018, con decorrenza quindi della pensione **ENTRO IL 1° LUGLIO 2018**.

Alleghiamo in fondo alla Guida il riepilogo delle nuove norme pensionistiche
(vedi Allegato 1 – Requisiti per il conseguimento della pensione).

Le adesioni al Fondo di solidarietà dovranno essere inoltrate **entro il 16 SETTEMBRE 2013**, con la modulistica che è reperibile su Intranet nella specifica sezione dedicata all'Accordo 2 luglio 2013. Il modulo di adesione va sempre:

- anticipato via fax al numero 011-0930765
- inviato per raccomandata AR a Intesa Sanpaolo Group Services – Ufficio Amministrazione del Personale – Via Lorenteggio 266 – 20152 Milano.

3. INCENTIVO ALL'ESODO

Al personale che esce con inserimento nel Fondo esuberi viene riconosciuto un incentivo pari al **10%** della Retribuzione Annuale Lorda (RAL), comprensiva di tutte le voci fisse incluse la tredicesima mensilità e la quota extra standard dell'ex premio di rendimento, con esclusione di indennità, assegno di rivalsa, indennità perequativa, Vap, ecc.

È prevista una maggiorazione¹ dell'incentivo per coloro che maturano, quale requisito per l'accesso al Fondo esuberi, la pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni (poiché la riforma pensionistica prevede in questo caso una penalizzazione), pari a:

- **5%** della RAL qualora la penalizzazione sia inferiore al 2% (indicativamente coloro che al momento del pensionamento avranno un'età tra i 60 anni compiuti e i 62 non ancora compiuti),
- **15%** della RAL qualora la penalizzazione sia compresa tra il 2% e il 5% (indicativamente coloro che al momento del pensionamento avranno un'età tra i 58 anni e 6 mesi e i 60 non ancora compiuti),

¹ Tale maggiorazione dell'incentivo non è prevista per il personale iscritto alla Cassa di Previdenza Sanpaolo (dipendenti dell'ex Istituto Bancario San Paolo di Torino assunti entro il 31/12/1990), in quanto il trattamento pensionistico complessivo non ha penalizzazioni per effetto della modalità di calcolo della pensione integrativa erogata dalla Cassa di Previdenza.

Esodi
(luglio 2013)

- **25%** della RAL qualora la penalizzazione sia superiore al 5% (indicativamente coloro che al momento del pensionamento avranno un'età inferiore ai 58 anni e 6 mesi).

Al personale spetta inoltre l'erogazione del **valore attuale delle CONTRIBUTIONI previdenziali** che sarebbero state versate dall'azienda ai fondi di previdenza complementare², compreso l'eventuale "ristoro", per il periodo intercorrente tra la cessazione del servizio e la data di decorrenza della pensione.

4. ULTERIORI NORME PER IL PERSONALE NEL FONDO ESUBERI

È inoltre previsto:

- il mantenimento delle condizioni agevolate a favore dei dipendenti in servizio;
- il riconoscimento del Premio variabile di risultato/Premio aziendale (VAP), fermo restando che spetterà in proporzione ai mesi di servizio prestato nell'anno di cessazione;
- il riconoscimento della provvidenza annuale per familiari portatori di handicap in situazione di gravità, con gli stessi importi e tempi di erogazione previsti per il personale in servizio (€ 2.300 a giugno).

Infine, in caso di decesso del personale durante il periodo di permanenza nel Fondo esuberi, rimane la facoltà dell'azienda di assumere il coniuge superstite o, in caso di sua rinuncia, un orfano

5. DATA DI USCITA E GIORNATE DI SOLIDARIETA'

La cessazione dal servizio per l'accesso al Fondo esuberi avverrà **entro il 31 dicembre 2014** e potrà essere anticipata dall'azienda alle date del 31/3/2014, 30/6/2014 o 30/9/2014.

Nei 6 mesi precedenti la data di cessazione dal servizio e accesso al Fondo esuberi, **il personale dovrà effettuare una riduzione di orario/sospensione dell'attività (giornate di solidarietà) per 12 giornate lavorative al mese³**. La pianificazione delle giornate di solidarietà sarà concordata dal lavoratore con l'azienda.

Le giornate di solidarietà rientrano nelle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà⁴ e, pertanto, ai colleghi verrà erogato nella busta paga del mese successivo all'effettuazione delle giornate di solidarietà un "assegno ordinario" pari al 60% della retribuzione lorda, comprensiva del rateo di tredicesima, che sarebbe spettata per la giornata non lavorata, con l'applicazione dei seguenti massimali:

- € 1.107,11 se la retribuzione lorda mensile è inferiore a € 2.037,57
- € 1.275,53 se la retribuzione è compresa tra € 2.037,57 e € 3.221,70
- € 1.611,36 se la retribuzione è superiore a € 3.221,70.

In questo periodo il lavoratore avrà pertanto un reddito più alto rispetto all'assegno straordinario, con una prestazione lavorativa di circa 10 giorni mensili. Infatti, considerando che lo stipendio è calcolato convenzionalmente su 30 giorni al mese, la retribuzione sarà quindi piena per 18 giorni del mese (comprensivi quindi delle giornate di sabato e domenica) e al 60% per 12 giorni di solidarietà difensiva (quindi circa 84% complessivo della retribuzione).

² Al riguardo, ricordiamo che il CCNL prevede che per il triennio 2012-2014 il TFR, e quindi la contribuzione ai fondi pensione, sia calcolato sulle voci retributive Stipendio base, Scatti di anzianità e Assegno ex ristrutturazione tabellare.

³ Ricordiamo che queste giornate si aggiungono a quelle già previste dall'Accordo 19 ottobre 2012, pari a: 4 giorni per Aree Professionali e QD1/QD2; 5 giorni per QD3/QD4; 6 giorni per Dirigenti. Le giornate sono comunque complessive nel triennio 2013-2015: coloro che cesseranno dal servizio dovranno quindi fruire tutte le giornate non ancora effettuate.

⁴ Art. 10 DM 158/2000, come modificato da DM 26/4/2010 e DM 3/8/2012.

Inoltre, queste giornate sono coperte, a carico del Fondo di Solidarietà, per l'intera contribuzione previdenziale utile sia per il diritto che per il calcolo della pensione.

L'accredito al collega dell'assegno ordinario (60% della retribuzione) avviene in busta paga direttamente da parte dell'Azienda per conto dell'INPS, nel momento in cui vi è l'autorizzazione da parte del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà⁵. **L'Azienda, in attesa dell'autorizzazione, provvederà ad anticipare l'importo al collega nel mese successivo a quello di fruizione delle giornate di solidarietà, in contemporanea con la trattenuta delle 12 giornate stesse.**

6. VERIFICA

Entro il 31 ottobre 2013 si procederà alla verifica riguardo al raggiungimento dell'obiettivo di una riduzione dei costi corrispondente alle attuali 353 risorse che mancano rispetto all'obiettivo di 600 uscite.

Qualora il numero delle adesioni al Fondo esuberi sia superiore, verrà predisposta un'apposita graduatoria in base alla maggiore prossimità a al requisito pensionistico e, a parità di requisito, alla maggiore età anagrafica. L'Azienda si è impegnata ad accogliere in via preliminare le richieste pervenute da personale portatore di handicap o con familiari portatori di handicap o affetti da gravi e documentate patologie.

7. PERSONALE A PART-TIME

Poiché i mesi precedenti all'uscita per esodo il personale dovrà effettuare la solidarietà difensiva, non è previsto per i part-time il ripristino del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno nell'ultimo mese antecedente la data accesso al Fondo di solidarietà.

Pertanto l'Accordo 11 aprile 2013, recepito nell'Accordo 2 luglio 2013, ha stabilito che la contribuzione previdenziale durante il periodo di permanenza nel Fondo esuberi, versata all'INPS dall'Azienda fino alla maturazione del diritto a pensione, sarà calcolata sulla retribuzione a tempo pieno.

Per tutte le informazioni relative all'assegno straordinario e alle altre normative relative al fondo esuberi (Fondo Sanitario Integrativo e Previdenza complementare), alleghiamo in fondo alla Guida una sintesi [Vedi Allegato 2 – Fondo di solidarietà](#).

⁵ La pratica che l'INPS richiede ha aspetti molto burocratici e, pertanto, nella fase di avvio i tempi saranno lunghi per avere la liquidazione da parte dell'INPS dell'"assegno ordinario". Solo quando tutto sarà avviato, la liquidazione del 60% potrà avvenire da parte dell'Azienda direttamente nel mese successivo a quello di fruizione delle giornate di solidarietà, in contemporanea con la trattenuta delle giornate stessa.

ALLEGATO N. 1 – REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i lavoratori possono accedere al pensionamento con le due seguenti prestazioni:

- **PENSIONE DI VECCHIAIA**
- **PENSIONE ANTICIPATA**

La maturazione del diritto si differenzia anche in base alla presenza o meno di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995:

- lavoratori che hanno contributi previdenziali versati al 31 dicembre 1995 (che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996),
- lavoratori che hanno contributi previdenziali versati dopo il 31 dicembre 1995 (che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996).

Ricordiamo che a decorrere **dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione saranno adeguati – con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito - alla speranza di vita accertata dall’Istat.** Dal 2013 l’incremento è di tre mesi.

In questa sintesi, riportiamo solo i requisiti per i lavoratori privati che hanno contributi versati al 31 dicembre 1995:

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per conseguire il diritto a pensione occorre perfezionare i seguenti requisiti:

- **anzianità minima contributiva di 20 anni,**
- **requisito anagrafico come da tabella seguente** (dal 2016 i requisiti anagrafici sono stimati, sulla base dello scenario demografico Istat)

	Lavoratori dipendenti settore privato	Lavoratrici dipendenti settore privato
Anni	età	età
2012	66	62
2013	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2015	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2016	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi

PENSIONE ANTICIPATA

Per conseguire il diritto a pensione occorre possedere l’**anzianità contributiva minima come da tabella seguente** (dal 2016 i requisiti anagrafici sono stimati, sulla base dello scenario demografico Istat).

	Lavoratori dipendenti privati	Lavoratrici dipendenti private
Anni	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

La normativa non prevede un requisito anagrafico minimo. Tuttavia, qualora si acceda alla pensione anticipata con un'età anagrafica **inferiore a 62 anni** la prestazione erogata subisce le seguenti penalizzazioni economiche:

- per i primi 2 anni di anticipo (pensionamento con 60 anni di età) una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo,
- per i successivi anni di anticipo una riduzione del 2% per ogni ulteriore anno⁶.

Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi di anticipo.

La penalizzazione si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo e pertanto:

- per coloro che hanno un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, sulla quota di assegno relativo all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011;
- per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, sulla quota di assegno relativo all'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995.

Per coloro che entrano nel Fondo di Solidarietà, la penalizzazione sulla pensione viene calcolata considerando l'età del lavoratore al momento in cui matura la pensione anticipata e i 62 anni.

DECORRENZA DELLA PENSIONE

La nuova normativa, pesantemente intervenuta sulle anzianità anagrafiche e contributive necessarie per acquisire il diritto alla pensione, ha contemporaneamente eliminato il sistema delle "finestre" che allontanava nel tempo l'effettiva erogazione delle prestazioni.

Dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia o anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si raggiunge il diritto.

ECCEZIONI ALL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

L'applicazione della nuova normativa prevede alcune disposizioni eccezionali per coloro che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato:

- I lavoratori possono accedere alla pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età⁷ se

⁶ Ad esempio, nel caso di pensionamento anticipato con 57 anni di età si avrebbe una penalizzazione economica dell'8%.

Esodi
(luglio 2013)

- sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012,
 - entro il 31 dicembre 2012 maturavano i requisiti previsti con il cosiddetto "sistema delle quote"⁸.
- Le lavoratrici possono conseguire la pensione di vecchiaia alternativamente
- secondo le previsioni individuate per le lavoratrici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,
 - al compimento dei 64 anni di età se in possesso, al 31 dicembre 2012, di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni.

OPZIONE PER LE DONNE

Le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età possono optare per la pensione calcolata con il sistema contributivo⁹, solo se maturano la finestra pensionistica entro il **1/12/2015**.

Poiché, in questo caso si applica la finestra mobile di 12 mesi, il diritto dovrà essere maturato entro il 30 novembre 2014 che comporta una "finestra" al 1/12/2015.

Il Patronato sindacale **INCA-CGIL** è a disposizione per l'assistenza ai lavoratori per qualsiasi pratica inerente alla contribuzione previdenziale e alla pensione. L'indicazione delle sedi del Patronato INCA-CGIL sono reperibili sul sito www.inca.it.

(<http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx>).

Chi volesse provare a calcolare autonomamente la decorrenza della propria pensione in base alla nuova normativa, può accedere al sito <http://www.irpef.info/pensionequando.html>.

⁷ Dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici saranno adeguati, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito, alla speranza di vita accertata dall'Istat. Dal 2013 l'incremento è di tre mesi.

⁸ Nel 2012 la quota minima era 96 (somma di età e anzianità contributiva) con almeno 60 anni di età anagrafica.

⁹ Attenzione: in tal caso si perde per sempre l'integrazione pensionistica della Cassa di Previdenza per il personale già Sanpaolo.

ALLEGATO N. 2 - FONDO DI SOLIDARIETÀ

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO

L'assegno, pur essendo come onere a carico dell'Azienda, è pagato dall'INPS.

E' erogato dal **mese successivo alla cessazione** del rapporto di lavoro (con i tempi tecnici per la liquidazione da parte dell'Inps) e fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della pensione. **L'assegno è erogato per 13 mensilità**, in rate mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di ogni mese.

Esempio:

un lavoratore cessa il rapporto di lavoro il 30/9/2014, mentre la sua pensione decorrerà dall'1/5/2017.

Il lavoratore percepirà l'assegno straordinario dall'1/10/2014.

Nell'anno 2014 saranno quindi erogate 3 mensilità più 3/12 della tredicesima mensilità.

Nel 2015 e 2016 saranno erogate le 13 mensilità.

Nell'anno 2017 saranno erogate le mensilità fino ad aprile più i 4/12 della tredicesima mensilità.

*Dall'1/5/2017 scatta l'erogazione della pensione INPS: **il lavoratore deve formalmente presentare all'INPS la relativa domanda entro il mese precedente.***

In caso di **premorienza**, l'assegno non è reversibile. Ai superstiti sarà erogata la pensione cui avrebbe avuto diritto l'interessato, tenendo anche conto della contribuzione versata per il periodo di erogazione dell'assegno. Naturalmente la pensione ai superstiti è riconosciuta nelle percentuali previste dalle norme vigenti sulla reversibilità e con le eventuali limitazioni in base al reddito del percettore.

MISURA DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO

Il Decreto Interministeriale n. 67329 del 3/8/2012 ha recepito l'Accordo nazionale del 8 luglio 2011 stipulato con ABI sul Fondo di Solidarietà, che ha modificato i criteri di calcolo dell'assegno straordinario con la previsione di una decurtazione dell'importo.

Ricordiamo che con la nuova riforma pensionistica tutte le pensioni, per la quota maturata dal 1/1/2012 in poi, sono calcolate con il sistema di calcolo contributivo. **Sulla parte dell'assegno straordinario relativo alla sola quota di pensione calcolata con il sistema retributivo¹⁰ si applica la decurtazione nella misura del:**

- **8%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a € 38.000¹¹,
- **11%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a € 38.000.

L'assegno erogato al lavoratore esodato è pertanto **PARI ALL'IMPORTO NETTO DELLA PENSIONE** che avrebbe percepito con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, **con la relativa decurtazione prevista dell'8% o 11%.**

Nei casi di accesso al Fondo esuberi con il raggiungimento del requisito della pensione anticipata, per il calcolo dell'assegno straordinario, questa viene considerata al lordo delle eventuali penalizzazioni previste per l'accesso con un'età inferiore a 62 anni.

¹⁰ La decurtazione si applica quindi solo nei confronti dei lavoratori che hanno la pensione calcolata fino al 31/12/2011 integralmente con il sistema retributivo e, come detto, viene effettuata sulla parte dell'assegno straordinario relativo alla sola quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Non si applica alcuna decurtazione ai lavoratori che avevano già il sistema "misto" in base alla normativa precedente, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 ma che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni. Ovviamente non si applica alcuna decurtazione alle lavoratrici che hanno optato per il sistema contributivo.

¹¹ La retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato. Per i part-time, la retribuzione viene rapportata al tempo pieno.

I criteri per il calcolo dell'assegno sono identici a quelli per il calcolo della pensione INPS. Il calcolo è fatto sulle retribuzioni percepite sino alla data di risoluzione del rapporto per il numero degli anni utili per il conseguimento del "diritto" pensionistico (compresi quindi quelli che si maturano nel fondo esuberi)¹². Determinato così l'assegno lordo si applicano le ritenute Irpef ordinarie; non vengono applicate le detrazioni per lavoro/pensione né quelle per familiari.

L'assegno, non essendo un trattamento pensionistico, **non beneficia della perequazione automatica delle pensioni** (quindi rimane invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo).

L'onere complessivo *a carico dell'azienda* e pari alla somma:

- dell'importo netto dell'assegno straordinario
- dell'importo delle **trattenute** sull'assegno straordinario calcolate secondo il metodo della tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota del TFR. Tali somme costituiscono la tassazione dell'assegno **che è versata al Fisco**. Quindi l'azienda versa al fisco una tassazione minore di quella che risulterebbe dall'applicazione degli scaglioni IRPEF (perciò, a parità di netto per il lavoratore, la quantità lorda complessiva è più contenuta).

EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE DELL'ASSEGNO

E' possibile per il lavoratore chiedere l'erogazione in un'unica soluzione: in tal caso la misura sarà pari al 60% del valore attuale della rendita calcolato in base al TUR. Dalla base di calcolo è dedotta la contribuzione previdenziale, **che in questo caso non è versata all'INPS e quindi si interrompe la maturazione di anni contributivi ai fini del raggiungimento del diritto a pensione**.

ASPETTI PARTICOLARI DI NATURA FISCALE

Tutta la materia fiscale presenta complicate questioni attuative, poiché la somma è percepita al netto dell'IRPEF (come fosse un TFR)¹³.

Per gli esodati si pone il problema che la percezione di un reddito già al netto dell'IRPEF impedisce loro di operare le **detrazioni fiscali**.

Perciò, a meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, non possono portare in detrazione oneri (es. interessi mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc.).

Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che l'esodato, che non abbia redditi personali (escluso l'assegno) superiori a € 2840,51, possa andare a carico fiscale di soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti, esempio il coniuge, e le spese possano essere detratte da costoro (comunque, a nostro avviso, gli interessi passivi di un mutuo intestato al solo esodato non possono essere portati in detrazione dal coniuge).

¹² Esempio di pensione di anzianità raggiunta con il solo requisito dell'anzianità contributiva (requisito contributivo 40 anni più l'eventuale allungamento per la speranza di vita): per un lavoratore con 55 anni di età e 36 di contributi che accederà al Fondo di solidarietà, sia l'assegno straordinario, sia la futura pensione saranno calcolati sulla base di 40 anni di contribuzione più l'eventuale allungamento per la speranza di vita.

¹³ Sul piano tributario dell'assegno straordinario, trova applicazione l'art. 26 comma 23 della Legge n. 448 del 1998. Questa disposizione ha esteso alle misure straordinarie del reddito il regime fiscale agevolato già previsto, ai sensi dell'art. 59 comma 3 della Legge 449 del 1997 "In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione...possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità dell'articolo 17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi...; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del TUIR sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, ai fini di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno al reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica,...". Ricordiamo che l'articolo 17 del TUIR prevede il regime di tassazione separata per il TFR, incentivazioni all'esodo, ecc.

Va altresì considerato che la tassazione separata ha il vantaggio di non assoggettare tale reddito alle **Addizionali Irpef** Regionale e Comunale.

CONTRIBUZIONE INPS PER GLI ANNI MANCANTI

L'intera contribuzione pensionistica, pari al 33%, è **pagata dal datore di lavoro** in aggiunta all'onere complessivo dell'assegno straordinario, ed è versata all'INPS **sulla base dell'ultima retribuzione tabellare** (retribuzione mensile rapportata ad anno) con esclusione delle voci variabili.

Viene versata fino alla maturazione del requisito pensionistico.

Poiché i mesi precedenti all'uscita per esodo il personale dovrà effettuare la solidarietà difensiva, l'Accordo 11 aprile 2013, recepito nell'Accordo 2 luglio 2013, ha previsto che la contribuzione versata all'INPS dall'Azienda sarà calcolata sulla retribuzione a tempo pieno senza considerare i periodi di riduzione di orario/sospensione dell'attività (giornate di solidarietà) o dell'eventuale prestazione a part-time.

CUMULO DELL'ASSEGNO CON REDDITI DA LAVORO

Le condizioni di cumulabilità dell'assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il soggetto a favore del quale è prestata. Nella pagina successiva trovate uno schema riassuntivo.

<p>Attività in concorrenza Redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p><i>L'assegno non è cumulabile in alcuna misura, pertanto contestualmente all'acquisizione di tali redditi è sospesa l'erogazione degli assegni e della contribuzione.</i></p>
<p>Lavoro dipendente non in concorrenza Redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p><i>L'assegno è cumulabile nella misura massima dell'ultima retribuzione (mensile ragguagliata ad anno) percepita dall'interessato in servizio. Se l'importo dell'assegno straordinario aumentato dalla nuova retribuzione di lavoro supera il limite, la parte eccedente è trattenuta e la contribuzione previdenziale è ridotta in proporzione.</i></p>
<p>Lavoro autonomo non in concorrenza Redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p><i>L'assegno è cumulabile per l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione (oggi € 6.440,59 annui) più il 50% dell'importo dell'assegno eccedente il minimo. Se il reddito ricavato dall'attività autonoma è superiore a tale limite, l'assegno e la contribuzione sono ridotti in misura corrispondente alla quota eccedente.</i></p> <p>Esempio: <i>Misura dell'assegno mensile € 1.800 meno trattamento minimo di pensione mensile € 495,43 = € 1.304,57 € 1.304,57 : 2 (ossia il 50%) = € 652,29 € 495,43 + 652,29 = € 1.147,72 (limite di cumulo).</i></p>

IL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

Il personale durante tutto il periodo nel Fondo esuberi continua a rimanere iscritto al Fondo Sanitario Integrativo, con le **stesse contribuzioni e prestazioni previste per il personale in**

servizio.

I colleghi riceveranno una apposita comunicazione da parte del Fondo Sanitario con allegata la modulistica relativa all'autorizzazione all'addebito sul conto corrente della propria contribuzione dovute tramite RID.

La contribuzione, nelle stesse percentuali previste per il personale in servizio, è determinata con riferimento all'ultima retribuzione fissa imponibile ai fini INPS percepita in servizio.

Ricordiamo che al momento del passaggio a pensione, l'iscritto riceverà dal Fondo Sanitario una nuova comunicazione con la documentazione relativa per l'iscrizione come pensionato: il modulo di richiesta per mantenere l'iscrizione va inviato entro 4 mesi dalla data del pensionamento.

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE

Gli accordi sottoscritti in azienda regolano i trattamenti di previdenza complementare per gli esodati, distinguendo tra:

➤ **Iscritti a fondi a PRESTAZIONE DEFINITA** (quali Cassa di Previdenza personale San Paolo, Fondo previdenza Banco Napoli Sez. A, ecc.):
Gli iscritti mantengono l'iscrizione durante il periodo nel Fondo esuberi e avranno l'erogazione delle prestazioni al momento del pensionamento. Gli anni trascorsi nel Fondo esuberi sono considerati validi a tutti gli effetti per la determinazione delle prestazioni previdenziali integrative, che saranno calcolate tenendo conto degli incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale che si verificheranno fino alla maturazione del diritto pensionistico.

➤ **Iscritti a fondi a CONTRIBUZIONE DEFINITA e capitalizzazione individuale** (quali FAPA, Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi, Fondo Previdenza Banco Napoli Sez. B, Fondo Pensioni Cariplo, Cassa Previdenza Cariparo, ecc.)

Gli iscritti che cessano il rapporto di lavoro con accesso al Fondo esuberi possono esercitare le seguenti opzioni:

- riscattare il 50% della posizione individuale con causale "mobilità", senza alcuna penalizzazione dal punto di vista fiscale;
- richiedere subito, senza attendere il pensionamento, anche il riscatto del rimanente 50%. In questo caso viene liquidato con la tassazione prevista per il riscatto per "cause diverse"¹⁴, con una penalizzazione rispetto alla tassazione che si avrebbe al momento del pensionamento: infatti, mentre l'ammontare maturato fino al 31/12/2000 ha la stessa tassazione del riscatto per il pensionamento, quello maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 è assoggettato a tassazione ordinaria (scaglioni progressivi Irpef) e la quota maturata dal 1/1/2007 ha una ritenuta a titolo d'imposta del 23%;
- mantenere la posizione individuale, con o senza contribuzione volontaria; la posizione lasciata presso il Fondo Pensione potrà comunque essere riscattata in qualsiasi momento;
- trasferire la posizione individuale ad altro fondo pensione.

Le modalità di comunicazione dei Fondi pensione sono diverse, come evidenziato anche nella lettera accompagnatoria del modulo di richiesta dell'assegno straordinario. Tutte le informazioni e la modulistica sono reperibili su Intranet aziendale – Persona – Welfare.

Esempio: lavoratore in esodo che riscatta l'INTERA POSIZIONE individuale pari a € 100.000 ("vecchio

¹⁴ In questo caso il riscatto è per "cause diverse" per la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensioni a seguito della cessazione del servizio.

iscritto”). La posizione riscattata viene attribuita per il 50% alla causale "mobilità" e per il restante 50% alla causale "cause diverse".

Ai fini della tassazione, l'importo del riscatto per "mobilità" viene prioritariamente imputato al montante maturato per primo.

Se si ipotizza la seguente imputazione ai diversi periodi di formazione della posizione individuale

- Montante maturato fino al 31/12/2000 = € 60.000
- Montante maturato dal 1/1/2011 al 31/12/2006 = € 32.000
- Montante maturato dal 1/1/2007 = € 8.000

la tassazione sarebbe:

50% riscattato x mobilità = € 50.000			50% riscattato x cause diverse = € 50.000		
Imputazione del montante ai diversi periodi:			Imputazione del montante ai diversi periodi:		
Montante fino al 31/12/2000	Montante dal 1/1/2001 al 31/12/2006	Montante dal 1/1/2007	Montante fino al 31/12/2000	Montante dal 1/1/2001 al 31/12/2006	Montante dal 1/1/2007
= € 50.000	= € 0	= € 0	= € 10.000	= € 32.000	= € 8.000
Tassazione con aliquota TFR sul montante maturato dedotti i contributi fino al 4% della retribuzione annua.	Tassazione con "aliquota interna" calcolata con le stesse modalità dell'aliquota TFR	Tassazione del 15%, riducibile fino al 9% (decrece dello 0,30% per ogni anno nel fondo pensione superiore al 15° anno)	Tassazione con aliquota TFR sul montante maturato dedotti i contributi fino al 4% della retribuzione annua.	Tassazione ordinaria Irpef (scaglioni progressivi)	Tassazione del 23%

Nota: dai montanti vengono dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati.

Per i "nuovi iscritti" cambia la tassazione del montante maturato fino al 31/12/2000, in quanto viene utilizzata anche in questo caso l'aliquota interna.

IL PASSAGGIO DAL FONDO ESubERI ALLA PENSIONE

Alla fine del periodo di erogazione dell'assegno **gli esodati devono fare domanda di pensione all'INPS entro il mese precedente alla data della decorrenza della pensione.** Non è previsto, infatti, alcun automatismo.

L'ISCRIZIONE AL SINDACATO

Al personale in esodo è data la facoltà di mantenere l'iscrizione al sindacato.

Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a farlo, indicando "FISAC/CGIL" nello spazio specifico della modulistica per la corresponsione dell'assegno straordinario, in modo da poter avere tutta l'assistenza – nel campo dei servizi (patronato INCA per le pratiche di pensione di cui sopra, CAF/CGIL per l'assistenza fiscale) come negli altri – di cui godono le iscritte e gli iscritti alla FISAC/CGIL.